

65/91

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

=====

ART. 1

FINALITA' E DESTINATARI

L'affidamento familiare è attuato allo scopo di garantire temporaneamente ai minori che siano provvisoriamente in stato di difficoltà psicologica, morale od ambientale ovvero temporaneamente privi di adeguata assistenza familiare, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione mediante l'affidamento ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o a una comunità di tipo familiare. Fatte salve le situazioni in cui è necessario l'allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare, saranno privilegiati gli affidatari residenti nello stesso territorio. Non potranno essere affidati allo stesso nucleo più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare.

ART. 2

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento potrà avere la durata massima di un anno, rinnovabile se ritenuto opportuno, e potrà essere anche solo diurno, prefigurandosi in questo caso, ove possibile e preferibile, il rientro del minore presso il nucleo familiare di origine per il pernottamento.

ART. 3

COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

L'affidamento familiare è disposto dalla Giunta Municipale su proposta del servizio sociale il quale, attraverso i propri assistenti sociali dipendenti di ruolo, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo familiare affidatario, o persona singola, o comunità di tipo familiare, nonché sul minore.

Il servizio sociale, sempre attraverso i propri assistenti sociali, ha il compito di:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere periodicamente alla selezione degli affidatari;
- individuare i minori in condizioni di disagio tramite indagini conoscitive, verifiche, proposte;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di rapporti normali e validi, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche

dell'affidamento attraverso incontri nel territorio di Ribera fra servizi e strutture operanti nel settore aperti ai cittadini.

ART. 4

FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia di origine si procederà a richiedere l'intervento del tribunale dei minorenni.

ART. 5

REQUISITI DI IDONEITA' PER GLI ASPIRANTI AFFIDATARI

Gli affidatari saranno individuati, tra le famiglie, o persone singole o comunità di tipo familiare che si siano dichiarate disponibili al servizio e per le quali il servizio sociale del Comune abbia constatato la presenza delle seguenti disponibilità e requisiti:

- a) disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- b) disponibilità a stabilire validi rapporti con l'esterno;
- c) disponibilità a rapporto di collaborazione con la famiglia di origine, ove sia possibile, e secondo modalità da stabilire;
- d) disponibilità ad accettare la inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e conseguente temporaneità del servizio;
- e) disponibilità alle verifiche periodiche anche domiciliari da parte degli operatori socio-sanitari competenti;
- f) disponibilità a partecipare per un periodo significativo agli incontri periodici di verifica e di approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposti dall'Ente Locale;
- g) disponibilità alla accettazione e al rispetto dell'individualità dell'affidato e del suo modello di vita nelle sue componenti culturali, sociali e religiose;
- h) buono stato di salute dei componenti il nucleo familiare;
- e) età adeguata per venire incontro alle esigenze del minore;
- l) idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

La presenza stabile di figli o minori nel nucleo ospitante è valutata come criterio prioritario.

ART. 6

PROCEDURA PER IL CENSIMENTO DEGLI ASPIRANTI AFFIDATARI IDONEI

- 1) offerta di disponibilità da parte della famiglia o della persona o del legale rappresentante della comunità di tipo familiare e presentazione all'Ufficio Servizio Sociale di una apposita dichiarazione;
- 2) partecipazione degli aspiranti affidatari ad incontri di maturazione e discussione in cui le famiglie possono essere aiutatae dagli operatori o da chi ha già vissuto esperienze di affidamento, a cogliere gli aspetti essenziali della realtà psicologica e delle difficoltà che si troveranno ad affrontare;

- 3) valutazione sulla idoneità della famiglia aspirante da parte del servizio sociale competente per territorio;
- 4) inserimento del nominativo della famiglia nella banca dei dati centralizzata.

ART. 7
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

Per l'esecuzione dell'affidamento occorrono:

a) con l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore:

- 1) accertamento da parte del servizio sociale dello stato di temporanea carenza di cure familiari del minore;
- 2) consenso di massima dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore all'affidamento, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e se opportuno anche di età inferiore, ovvero nell'osservanza delle norme vigenti (artt. 4 e 5 della Legge n° 184/83), qualora in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile;
- 3) individuazione della famiglia idonea e disponibile all'affidamento;
- 4) periodo di contatto progressivo tra la famiglia affidataria, il minore e, ove possibile, la famiglia affidante.
Nel caso di urgente necessità di allontanamento del minore dal proprio nucleo, sarà preferibile la collocazione a tempo indeterminato in luogo neutro (comunità alloggio, casa famiglia, istituto) per favorire una più approfondita valutazione della situazione del minore alla ricerca della soluzione a lui più idonea;
- 5) assenso scritto dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore alla famiglia individuata, con l'indicazione della regolamentazione dei rapporti tra le famiglie e con il minore;
- 6) provvedimento di affidamento del minore a firma del Sindaco o Assessore suo delegato;
- 7) decreto del Giudice Tutelare per l'esecutività del provvedimento.

b) Senza l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore:

- 1) richiesta del Tribunale dei Minorenni di emanazione del provvedimento di affidamento;
- 2) realizzazione dei punti 3 e 4 del paragrafo a);
- 3) attuazione del provvedimento del Tribunale dei Minorenni.

c) Procedura comune ai due tipi di affidamento:

- 1) partecipazione della famiglia affidataria ad incontri periodici di verifica e di approfondimento proposti dall'Ente Locale;
- 2) servizio di appoggio e sostegno con colloqui e visite periodiche di norma trimestrali o più frequentemente su richiesta della famiglia affidataria, da parte degli operatori socio-sanitari del Comune e della U.S.L. del luogo di insorgenza del

bisogno in stretta collaborazione con i colleghi del Comune e la U.S.L. di residenza della famiglia affidataria.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuto meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi danno al minore.

ART. 8

DOVERI DEGLI AFFIDATARI

a) Provvedere alla cura, al mantenimento all'educazione e alla istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa.

b) Mantenere, in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

c) Mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio) assicurando per ogni minore in affidamento un livello minimo di autonomia ambientale.

d) Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con le famiglie di origine.

e) Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine.

f) Evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido.

ART. 9

DOVERE DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

a) Favorire in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

b) Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

c) Contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

ART. 10

Gli operatori sociali del Comune si avvarranno della collaborazione del gruppo e dell'equipe interdisciplinare dell'U.S.L. n° 8 di Ribera, nelle varie fasi dell'affidamento, in particolare riguardo all'individuazione delle famiglie affidatarie e all'abbinamento con il minore.

ART. 11

COMPETENZA E FUNZIONE DEL COMUNE

L'affidamento familiare è un servizio sociale reso alla collettività; la famiglia affidataria ha il diritto-dovere di

ricevere i sostegni tecnici ed economici disposti dal Comune fermo restando che detti interventi economici non hanno carattere lucrativo.

a) Al nucleo affidatario viene corrisposto un contributo economico continuativo entro la misura fissata annualmente dalla Giunta Municipale e comunque non superiore al 50% della retta di ricovero minori stabilita, di anno in anno, con Decreto Assessore Regionale EE.LL. o di competenza;

b) contributi di entità superiore al normale ed interventi economici straordinari potranno essere erogati in relazione alla situazione del minore (es. primi mesi di vita, salute cagionevole, portatore di handicap, condizioni psico-fisiche particolari) nei limiti della somma indicata annualmente dalla Giunta Municipale;

c) nessun rapporto economico interviene tra la famiglia del minore e gli affidatari, i rapporti sono esclusivamente regolati dal Comune secondo le procedure dettate dal Regolamento;

d) alla famiglia di origine potrà essere richiesto dal Comune, in relazione alla condizione economica, una quota di compartecipazione.

e) contributi di entità inferiore al normale potranno essere disposti nei casi in cui sia possibile e preferibile un'affidamento a tempo parziale (ad esempio solo diurno).

ART. 12 ASSICURAZIONE

Il Comune provvede a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori e le famiglie ospitanti siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono agli stessi soggetti o che essi provocano.

ART. 13 COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI

Per il servizio di affidamento familiare, il Comune ricercherà contatti di collaborazione con organismi pubblici, privati e di volontariato che operano nel settore.

ART. 14 AFFIDAMENTO A RISCHIO

Per gli affidamenti ad elevato rischio di abbandono per altro non ancora formalmente accertato, è necessario che la famiglia sia individuata tra quelle in possesso dei requisiti, anche legali, richiesti per l'adozione, per evitare che, nel caso si verifici una situazione di abbandono materiale e morale, il minore sia sottoposto ad ulteriore trasferimento ad un altro nucleo familiare.

In tali casi è opportuno che già all'inizio dell'affidamento si instauri tra operatori in zona e Tribunale per Minorenni una stretta collaborazione.

ART. 15

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

E' compito del Comune impegnare tutte le risorse in termini di operatori e servizi (servizio informazione - rete consultoriale, ecc.) Per una informazione capillarizzante, capace di raggiungere correttamente il singolo cittadino per attivarne la eventuale disponibilità e per stimolare, in senso ampio, l'acquisizione dell'Affidamento familiare in termini culturali.

ART. 16

Per le formalità da adempiere nella procedura dell'affidamento predisposto dal servizio sociale, come detto nei precedenti articoli, vengono allegati i seguenti modelli contrassegnati dal n° 1 al n°7.

COMUNE DI RIBERA Provincia di Agrigento

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Iter tecnico-amministrativo

A) - REPERIMENTO ED ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DELLA FAMIGLIA ASPIRANTE

1 - La famiglia aspirante farà conoscere al Servizio Sociale sia direttamente che tramite l'U.S.L. la propria intenzione di diventare aspirante affidataria con la compilazione del modulo n° 1;

2 - La famiglia aspirante prenderà parte ad uno o più incontri informativi e formativi, assieme agli altri aspiranti, promossi dal Servizio Sociale;

3 - Il servizio Sociale, attraverso propri assistenti sociali, valuterà la capacità della famiglia di svolgere il servizio di Affidamento e farà compilare il modulo n° 2;

4 - Gli Assistenti sociali del servizio sociale fatte le valutazioni inseriranno o meno il nominativo nella banca dei dati;

B) - INDIVIDUAZIONE DEL MINORE NECESSITANTE L'AFFIDAMENTO

1 - Gli assistenti sociali presenteranno il caso al servizio sociale.

2 - Gli assistenti sociali illustreranno la situazione del minore e della sua famiglia.

3 - Gli assistenti sociali, compileranno il modulo di presentazione del minore e ricercheranno nella Banca dei dati il nominativo od i nominativi delle famiglie che vengono valutate idonee e probabilmente disponibili per il caso presentato.

C) - ATTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1 - Gli assistenti sociali contatteranno la famiglia o le famiglie di cui hanno avuto il nominativo ed entro 20 giorni comunicheranno al servizio sociale l'esito positivo o negativo della ricerca di abbinamento secondo la procedura di cui ai punti 1, 5, 6;

2 - in caso di esito positivo dovranno comunicare il nominativo della famiglia prescelta ed inviare al servizio sociale il modulo n° 6.

Per nessun motivo il nominativo della famiglia aspirante potrà essere utilizzato per la sistemazione di minori diversi da quelli per il quale è stato richiesto al servizio sociale, nè potrà essere passato ad altro collega.

3 - Al termine dell'Affidamento gli Assistenti sociali comunicheranno la cessazione del medesimo mediante l'invio al servizio sociale del modulo n° 7.

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

PROCEDURA AMMINISTRATIVO-LEGALE DI SUPPORTO AL PROVVEDIMENTO DI
AFFIDAMENTO FAMILIARE

A) AFFIDAMENTO CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

1 - La relazione redatta dall'Assistente sociale sarà accompagnata, per l'approvazione in Giunta, dall'atto di assunzione dell'impegno della famiglia affidataria (mod. n° 4).

2 - La proposta di affidamento sarà inoltrata al Tribunale per i minori per i provvedimenti di competenza.

B) AFFIDAMENTO CON IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE

1 - La relazione redatta dall'Assistente sociale dovrà essere accompagnata da:

- a) impegno della famiglia affidante (modulo n° 3);
- b) impegno della famiglia affidataria (modulo n° 4);

2 - l'atto di affidamento si concretizzerà in un provvedimento del Comune a firma del Sindaco (modulo n° 5);

3 - il provvedimento sarà inviato tempestivamente al Giudice Tutelare per il decreto di esecutività.

4 - il provvedimento, così completato sarà notificato, a cura del Comune alle parti interessate (Affidatari ed Affidanti).

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

Offerta di disponibilità per il servizio di affidamento familiare

Nominativo _____ stato civile _____
attività lavorativa _____ età _____
Nominativo _____ stato civile _____
attività lavorativa _____ età _____
Indirizzo _____ telefono _____
altro recapito _____ telefono _____

altri componenti il nucleo (figli, genitori):

disponibilità ad accogliere minori: di qualsiasi età _____
handicappati _____
senza distinzione di sesso _____
+ di un minore _____

Preferenze in ordine all'età: 0/3 _____ 3/6 _____ 6/10 _____
10/14 _____ oltre _____

Preferenze in ordine di sesso _____

Preferenze per l'affidamento breve o lungo _____

Disponibilità all'affidamento diurno _____

Precedenti esperienze di affidamento, di aiuto a minori o famiglie in difficoltà:

Attività di volontariato _____

Disponibilità a tenere rapporti con la famiglia naturale del minore affidato:

Disponibilità a partecipare a riunioni od incontri con altre famiglie affidatarie:

Presentazione al Tribunale per i Minorenni di richiesta di adozione speciale:

Osservazioni -----

Firma -----

Firma -----

Data -----

- N.B. - Il modulo incompleto di dati non può essere preso in considerazione -
- Condizione essenziale per l'ammissione al servizio, con il pagamento del relativo contributo, è la partecipazione ad almeno un incontro di preparazione ed aggiornamento tra famiglia ed operatori.

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

Scheda conoscitiva e valutazione famiglia affidataria.

Nominativo _____
Nominativo _____
indirizzo _____ telefono _____
Descrizione dell'abitazione _____

Descrizione dello spazio disponibile per il minore _____

Notizie in merito all'attività extralavorativa del nucleo
(partecipazione a gruppi, rapporti con le altre famiglie, ecc.)

Motivazioni dichiarate dall'interessato e valutazioni
dell'operatore sulla scelta di diventare affidatari:
Lui _____

Lei _____

Disponibilità nei confronti della famiglia naturale del minore
(contatti telefonici, visite in casa propria, rientro temporaneo
del minore, ecc.)

Possesso dei requisiti di legge per l'adozione speciale
SI NO

Precedenti esperienze di affidamento, di appoggio a famiglie del
quartiere, volontariato in istituti per minori, ospedali od altre
istituzioni:

Osservazioni e parere _____

L'Assistente Sociale

Data -----

N.B. - Scheda da compilare in doppia copia di cui una copia da conservare presso il Centro sociale ed una da inviare alla Banca dei dati allegando il modulo n° 1

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

Modulo di impegno della famiglia affidante

Il Signor _____ nat. a _____
il _____ e residente a _____ in via
_____ telefono n° _____

D I C H I A R A / N O

- di dare, ai sensi degli artt. 2, 4, 5, della Legge 184/83 e degli artt. 8 e 9 della L.R. n° 22/86, il proprio consenso all'affidamento de ___ minor_ (in qualità di genitori/tutori de ___ stess_) a ___ Sig. _____ nat. a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n° _____ telefono n° _____

Si impegna ___

- 1) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate;
- 2) a fornire a ___ minor_ un corredo e ad assicurare il rinnovo;
- 3) ad autorizzare i ___ Sig. _____ a provvedere a fare attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stesso stato di salute de ___ minor_ , per i quali sarà richiesta al/ai sottoscritt_ autorizzazione , in termini preventivi ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a contribuire, ai sensi del Codice Civile, al mantenimento de ___ minor_.

Data

Firma

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

MODULO DI IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Il/I Signor/i _____
nato/i _____
abitante/i a _____
via _____ telefono _____

dichiara/no di aver preso conoscenza delle condizioni generali di
svolgimento del servizio di affidamento familiare e dichiara/no
di accogliere presso di se'/loro il minore _____
nato a _____ il _____
residente a _____

impegnandosi:

- a rispettare le disposizioni che regolano il servizio di affidamento familiare;
- ad assicurare al minore nutrimento, alloggio ed affetto ed a comportarsi come se fosse un membro della famiglia, rispettandone le idee e le convinzioni;
- a segnalare attraverso i servizi socio-sanitari di zona del Comune di Ribera ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie richieste;
- a far attuare, in caso di assoluta urgenza, gli interventi medici e chirurgici necessari, segnalando immediatamente la situazione al Comune di Ribera;
- a non chiedere all'interessato o alla sua famiglia alcuna somma a qualsiasi titolo;
- a curare e mantenere rapporti con la famiglia di origine del minore.

Letto ed approvato

Data e luogo _____

Firma del marito _____

Firma della Moglie _____

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

Oggetto: Provvedimento di affidamento familiare

Visti gli articoli n° 2 e n° 4 della Legge 04.05.1983 n° 184 con il consenso già prestato con separato atto dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero del tutore sentito - non sentito il minore:

_____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____

Preso atto che la situazione che ha determinato la necessità dell'affidamento è la seguente:

Visto il parere espresso dal Servizio di Assistenza Sociale in data _____

viene affidato a _____

viene confermato l'affidamento a _____

nato _____ il _____

e _____

nata a _____ il _____

residenti a _____

in via _____

dal _____ al _____

con possibilità di proroga o di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Le modalità relative all'esercizio da parte dell'affidatario di poteri ad esso riconosciuti dalla legge ed ai rapporti tra le due famiglie come da impegno sottoscritto dalle parti sono le seguenti:

E' fatto obbligo alle famiglie affidanti ed affidatarie di attenersi alle disposizioni fornite.

Il presente provvedimento viene inviato al Giudice Tutelare di _____ per il decreto di esecutività.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOLIDARIETA' SOCIALE

IL SINDACO

COMUNE DI RIBERA
 Provincia di Agrigento
 SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

Apertura di affidamento familiare

Nominativo _____ nato il _____
 a _____ di _____ e di _____
 affidato a _____
 abitante a _____ via _____
 telefono _____ in data _____

Famiglia di origine _____

Indirizzo _____

nominativo	rel. di parent.	seesso	stato civil	data di nascit	comune nascit	titolo studio	profes
	padre						
	madre						

1) Decreto di affidamento del Tribunale per i minorenni
 si no Se si citarne gli estremi _____

2) Provvedimento di affidamento del servizio locale e decreto di esecutività del Giudice Tutelare.

si no Se si indicare le date _____

3) Provenienza del minore:

Famiglia naturale Istituto
Comunità alloggio Altra famiglia affidataria
Parenti Altro (specificare) _____

4) Interventi effettuati nel nucleo di origine prima del provvedimento di affidamento _____

5) Per quali ragioni si è reso necessario l'affidamento _____

6) Durata prevedibile dell'affidamento _____

7) Indicare quali operatori si assumono il carico del servizio (nominativo e qualifica) _____

8) Periodicità prevedibile delle visite domiciliari dell'assistente sociale _____

9) Prevedibile collocazione del minore dopo l'affidamento:

- a) Affidamento sine die
- b) Rientro in famiglia
- c) Trasferimento presso parenti
- d) Inserimento in comunità alloggio
- e) Inserimento in Istituto
- f) Sistemazione autonoma
- g) Trasferimento presso altra famiglia affidataria
- h) Adozione presso la stessa famiglia
- i) Adozione presso altre famiglie

Data _____ L'Assistente Sociale _____

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

CHIUSURA DI AFFIDAMENTO

Nominativo del bambino _____ data di
nascita _____

affidata a _____

indirizzo _____ telefono _____

data di conclusione dell'affidamento: _____ durata
dell'affidamento _____

1) Nominativo e qualifica degli operatori che hanno seguito
l'affidamento _____

2) Periodicità e luogo degli incontri tra minori e famiglia
affidante _____

3) Problematiche rilevanti che hanno caratterizzato le condizioni
dell'affidamento _____

4) Di chi è stata l'iniziativa della chiusura dell'affidamento

5) Quali sono i motivi: _____

6) Interventi effettuati sulla famiglia d'origine da parte degli
operatori: _____

7) Interventi effettuati sul minore _____

